

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4275 del 08/08/2017
Oggetto	1^ Modifica AIA SELEM
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4415 del 07/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno otto AGOSTO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 19463/2017

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda S.E.L.E.M. s.r.l. – 1^ Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, per l'impianto IPPC di trattamento superficiale di metalli (di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII, parte II, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), situato in Comune di Castel San Pietro Terme (BO) - Via Lombardia n° 36/B -

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZATIVI E VALUTAZIONI

Premesso che all'azienda S.E.L.E.M. s.r.l., con sede legale e impianto in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), in Via Lombardia n° 36/B, è stato rilasciato il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'attività di trattamento superficiale di metalli;

Vista la domanda⁴ dell'Azienda del 30/06/2017 presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede modifica non sostanziale dell'atto autorizzativo vigente, relativamente a:

1. Dismissione della linea pilota di elettrolucidatura;
2. Introduzione del nuovo codice CER 150110* (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze), con produzione globale di rifiuti di imballaggio invariata;

Visto il Rapporto della visita ispettiva⁶, eseguita da ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, presso l'impianto, in data 04/05/2017, ai sensi dell' art. 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.ii., dal quale emerge la necessità di apportare modifiche d'ufficio all'atto autorizzativo vigente;

Visti gli esiti della valutazione della "verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" ("pre-relazione di riferimento"), presentata dall'azienda in data 27/04/2015, ai sensi del DM 272/14, dai quali emerge che:

- La "pre-relazione" presentata risulta formalmente completa;
- La pavimentazione del sito risulta essere in buone condizioni di impermeabilizzazione;
- Le vasche di trattamento e le cisternette contenenti materie prime liquide sono dotate di bacini di contenimento;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. 21/04;

³ Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 176886 del 28/11/2012;

⁴ Nota assunta agli atti con protocollo PGBO/2017/15157 del 30/06/2017;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

⁶ Agli atti con protocollo PGBO/2017/11287 del 22/05/2017;

Pratica SINADOC n° 19463/2017

- Le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti e la vasca interrata di decantazione del sistema di depurazione, risultano in buono stato di conservazione e manutenzione;
- Le materie prime pericolose individuate dal Gestore nel documento di verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (pre-relazione) corrispondono a quelle riportate nei report annuali;

Valutato necessario procedere alla modifica non sostanziale dell'atto al P.G. n° 176886 del 28/11/2012 rilasciato dalla Provincia di Bologna;

rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. Di **prendere atto** della dismissione della linea pilota di elettrolucidatura e dell'introduzione del nuovo codice CER 150110* (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze);
2. La **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**³ concessa all'azienda S.E.L.E.M. s.r.l., per l'esercizio dell'attività di trattamento superficiale di metalli, svolta presso l'impianto situato in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), in Via Lombardia n° 36/B, stabilendo quanto segue:

▪ **il paragrafo C.2.1 - CICLO DI LAVORAZIONE NICHELATURA E CROMATURA DECORATIVA, sia così modificato:**

- Nello schema a blocchi, la fase "pre-sgrassatura chimica" sia sostituita con "sgrassatura chimica";
- Nella descrizione, le fasi di lavorazione da "pre-sgrassatura chimica" a "lavaggio" siano così sostituite: "

Spazzolatura: la spazzolatura viene eseguita, raramente, nel caso in cui il pezzo da lavorare presenti ruggine o bave di saldature.

Caricamento: i manufatti, già dotati di fori per lo sgocciolamento, vengono caricati manualmente su appositi telai metallici. L'ancoraggio dei manufatti ai telai avviene utilizzando filo di rame, in grado di garantire la migliore conducibilità elettrica tra gli stessi e i bagni di trattamento.

Presgrassatura chimica: la presgrassatura è realizzata con prodotti alcalini che ammorbidiscono i grassi, sostanzialmente soda caustica e agenti bagnanti. Il bagno è riscaldato alla temperatura di circa 60 °C. L'aggiunta di questa vasca ha portato dei risultati positivi in quanto ha permesso di diminuire rispetto al passato la frequenza di sostituzione della soluzione contenuta nella vasca di sgrassaggio chimico.

Pratica SINADOC n° 19463/2017

Sgrassatura ad ultrasuoni: nella sgrassatura ad ultrasuoni i pezzi vengono immersi in una soluzione acquosa con tensioattivi. La temperatura di circa 70 °C e l'azione abbinata di un trasduttore di ultrasuoni, immerso nella vasca, permettono una ulteriore pulizia del pezzo, soprattutto nelle cavità ed interstizi. Una volta esausta, la soluzione viene inviata all'impianto di depurazione.

Sgrassatura chimica: i pezzi vengono immersi in una soluzione acquosa a base alcalina.

Lavaggio: si tratta di un lavaggio a perdere che viene realizzato riciclando l'acqua prelevata dalla vasca di risciacquo, successiva alla fase di attivazione alcalina.

▪ **al paragrafo D.3.3 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO, la Tabella 6. e' cosi' sostituita:**

Tabella 6 – Vasche e serbatoi

Parametro	Tipo di controllo	Frequenza Controllo del Gestore	Modalità di registrazione
Serbatoio interrato per la raccolta di sversamenti accidentali	Controllo visivo	In occasione dello svuotamento	Registrazione su registro di gestione interno
Vasche interrate del sistema di depurazione			
Vasche fuori terra di trattamento galvanico, delle cisterne e recipienti di stoccaggio delle materie prime, ecc.	controllo visivo	bimestrale	

- Di dare atto che, la valutazione della "Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" ("pre-relazione di riferimento") presentata dall'azienda, si e' conclusa positivamente, escludendo il Gestore dall'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento;
- Che il Gestore dell'impianto, deve provvedere ad aggiornare la Pre-relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DM 272/2014, ogni qual volta vengano proposte delle modifiche che interessano le sostanze pericolose (utilizzate, prodotte o rilasciate) o il processo produttivo se interviene sulle sostanze pericolose (utilizzate, prodotte o rilasciate) o i presidi di tutela ambientale;

Pratica SINADOC n° 19463/2017

5. Che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico della ditta con la citata autorizzazione P.G. n° 176886 del 28/11/2012;
6. Che contro il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

IL FUNZIONARIO
P.O. Unità Autorizzazioni e Valutazioni
Ambientali
Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente)⁷

⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale";

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.